

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI APRILE

IN PRIMO PIANO

NOMADI DIGITALI EXTRA UE: LE REGOLE PER L'INGRESSO IN ITALIA

I “nomadi digitali” e i lavoratori altamente qualificati, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e che svolgono attività da remoto, possono beneficiare del permesso di soggiorno “al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo unico dell'immigrazione”. È quanto prevede il [**Decreto 29 febbraio 2023**](#) del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero del Turismo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla [**Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile scorso**](#). Il provvedimento - composto da sette articoli - stabilisce le modalità e requisiti per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati non comunitari che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale. In particolare, ai fini dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a 90 giorni è comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno. Per quanto riguarda i requisiti, è necessario che i lavoratori siano in possesso “di un contratto di lavoro o collaborazione o della relativa offerta vincolante”, di un reddito minimo annuo, di un'assicurazione sanitaria valida, di una sistemazione adeguata e di un'esperienza lavorativa pregressa. Il permesso di soggiorno - si legge nel provvedimento - è valido per un anno e rinnovabile.



IN ARRIVO NUOVI INCENTIVI PER DONNE E GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

In arrivo nuovi incentivi a favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura. Infatti, è stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile](#), il [decreto 23 febbraio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste](#) che disciplina l'erogazione di contributi a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e mutui agevolati a micro e piccole e medie imprese che esercitano esclusivamente attività agricola da almeno 2 anni e intendono presentare progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda attraverso iniziative nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I progetti finanziabili - si legge nel provvedimento - non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa, e devono perseguire, tra i diversi obiettivi, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola mediante la riduzione dei costi di produzione; l'efficientamento e la riconversione della produzione stessa; la realizzazione o il miglioramento delle infrastrutture connesse a sviluppo. Le domande di ammissione alle agevolazioni dove si dovranno indicare, inoltre, il nome e le dimensioni dell'impresa, andranno inviate a ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). L'Istituto, poi, valuterà la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alle misure agevolative, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa. Spazio nel provvedimento anche alle regole sull'attuazione della delibera di ammissione alle agevolazioni; alle modalità di erogazione dei benefici; al monitoraggio, ispezioni e controlli effettuati da ISMEA e volti ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.



CONGEDO PARENTALE 80% PER IL 2024: LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Dall'**Inps** le istruzioni operative e amministrative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 apportata dalla legge di Bilancio 2024. Quest'ultima, infatti, ha disposto l'elevazione dell'indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024) per un ulteriore mese di congedo parentale dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro. Ricompresi in questo range anche i genitori adottivi o affidatari/collocatari. Come riportato nella [circolare n. 57 del 18 aprile dell'Istituto](#), l'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale (intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria). Esclusi, dunque, gli autonomi. Nella circolare si sottolinea, inoltre, che l'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (all'80% per il 2024) è uno solo per entrambi i genitori lavoratori dipendenti e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto. La fruizione "alternata" dai genitori, prevista dal novellato art. 34 citato, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale. L'Istituto, tra gli altri, ha esposto nel dettaglio i termini temporali entro cui è possibile fruire del congedo parentale, fermi restando i limiti individuali o di entrambi i genitori. E, inoltre, ha chiarito che la previsione normativa della legge di Bilancio 2024 interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma, nel documento di prassi sono presenti alcuni utili esempi. Illustrate, inoltre, le modalità di invio della domanda di congedo parentale, di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nei flussi Uniemens e anche le istruzioni contabili. L'Inps, infine, con il [messaggio n. 1629 dello scorso 26 aprile](#) comunica che i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l'indicazione del congedo parentale nella misura ordinaria del 30% potranno congruagliare la prestazione con integrazione all'80% sui flussi Uniemens di maggio e giugno 2024 valorizzando nell'elemento <AnnoMeseRif> il codice L330. Il tutto con la contestuale restituzione utilizzando il codice M047.

- ❖ Piattaforma SIISL: l'IA per favorire l'incontro tra domanda e offerta
- ❖ Marittimi: nuove istruzioni Inps sul calcolo delle indennità di malattia
- ❖ Aziende speciali: assetto delle contribuzioni minori
- ❖ Spettacolo: il nuovo regime contributivo dell'indennità di discontinuità
- ❖ Enti bilaterali: cosa prevede il nuovo schema convenzionale per la riscossione dei contributi
- ❖ NASpl e DIS-COLL: limiti reddituali 2023 e 2024
- ❖ Fringe benefit a personale cessato da servizio: riaperta la ricezione dei flussi telematici
- ❖ Operativo il canale WhatsApp "INPS per tutti"
- ❖ Esonero IVS: così l'esposizione nel flusso Uniemens-PosAgri

CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0 E R&S: PRONTI I NUOVI MODELLI DI COMUNICAZIONE

Approvati dal **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, con [decreto direttoriale del 24 aprile scorso](#), due diversi modelli di comunicazione di dati e informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta per [investimenti in beni strumentali nuovi](#) e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Transizione 4.0) e per [investimenti in attività di ricerca e sviluppo](#), innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, entrambi già disponibili in formato editabile dallo scorso 29 aprile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE). Come riportato in una [nota](#) dello stesso Dicastero, il provvedimento, che definisce contenuto e modalità di invio degli stessi modelli e sostituisce i decreti direttoriali del 6 ottobre 2021, si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d'imposta, sospesa con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E del 12 aprile. I modelli di comunicazione - si legge nel decreto - vanno trasmessi in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 e la presunta fruizione negli anni del credito. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, l'invio dei modelli deve avvenire esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.

- ❖ [*Basilicata, 20 milioni di euro per il rilancio area di crisi di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture*](#)
- ❖ [*Contratti sviluppo semiconduttori: dal 30.04 domande online*](#)



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INAIL: PRONTO IL MODELLO OT23 PER IL 2025

Pronto il [modello di domanda OT23](#) per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per il 2025, riferito agli interventi di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro effettuati dalle aziende nel corso del 2024, e la relativa [guida alla compilazione](#) dell'istanza. Lo ha reso noto l'**Inail**, con l'[istruzione operativa del 18 aprile](#), nella quale ha ricordato che il modello mantiene la quasi totalità di interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornati con le modifiche delle disposizioni normative intervenute. Il modulo di domanda per il 2025 presenta, infatti, 72 interventi (di cui 18 nuovi), articolati in 6 sezioni dalla A alla F. Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende - ha spiegato l'Istituto - sono state individuate due tipologie di interventi: di tipo "A" e di tipo "B" (rispettivamente 39 e 33 interventi riconducibili a tali categorie nello stesso modello OT23). È stata aggiornata, tra gli altri, anche la documentazione probante che - si legge nell'istruzione operativa - riveste particolare importanza, in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell'intervento favorisce le aziende, riduce l'attività di verifica da parte dell'Istituto e anche la fase patologica del contenzioso amministrativo. In collaborazione con la Sovrintendenza sanitaria centrale sono stati rafforzati, inoltre, gli interventi che prevedono un insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in linea con i principi declinati nella Linea 3 del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025.

- ❖ [*Retribuzioni convenzionali lavoratori italiani all'estero: così il calcolo dei premi*](#)
- ❖ [*Bando Inail formazione disabili per reinserimento al lavoro: le Faq*](#)



RIFORMA FISCALE: LE ISTRUZIONI OPERATIVE SUI NUOVI MODELLI DICHIARATIVI

Le dichiarazioni dei redditi diventano sempre più semplici. La presentazione del modello 730 è resa più agevole per lavoratori dipendenti e pensionati già a partire da quest'anno. Il decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024), recependo la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), introduce novità nei processi dichiarativi. Lo rende noto l'**Agenzia delle Entrate** con un [comunicato stampa](#) dell'11 aprile scorso in cui fornisce - con la [circolare 8/E](#) - le istruzioni operative sulle novità in oggetto, divise in quattro sezioni, riguardanti semplificazioni per persone fisiche senza partita IVA, titolari di partita IVA, sostituti d'imposta e revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni. Una delle principali innovazioni è la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi precompilata, semplificando il processo per i contribuenti. L'Amministrazione finanziaria fornisce dettagliate informazioni già in suo possesso, che possono essere confermate o modificate attraverso un'apposita sezione dell'applicativo web accessibile dal sito dell'Agenzia. I contribuenti possono aggiornare le informazioni tramite un percorso guidato, che sarà automaticamente inserito nel 730. Inoltre, il modello sarà esteso progressivamente anche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA. Tale estensione - si legge nel documento - avverrà gradualmente mediante un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Un'ulteriore novità consente ai soggetti, che presentano il modello dichiarativo 730, di poter richiedere direttamente all'Agenzia il rimborso dell'imposta o il pagamento dell'importo dovuto, pur in presenza del sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Altre semplificazioni riguardano la riduzione delle informazioni non rilevanti per la liquidazione dell'imposta, specialmente per quanto riguarda i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici. Modificati, infine, i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni relative alle "imposte sui redditi (modello Redditi) e all'Irap, inclusa la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), per gli anni 2024 e successivi, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730". All'interno della circolare, una tabella che illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni.

- ❖ ISA: come acquisire nuovi dati e proposta di concordato preventivo biennale
- ❖ Notifiche adempimenti fiscali, scadenze e rimborsi: le Entrate sbarcano su IO
- ❖ Transizione 4.0: ecco i codici tributo sospesi
- ❖ Flat tax incrementale: pronto il codice tributo per il versamento
- ❖ Dati IRAP 2024: approvate le specifiche tecniche per la trasmissione a regioni, Trento e Bolzano
- ❖ ISA 2024: nuove soglie di accesso ai benefici premiali
- ❖ Cambiano i contatti telefonici dell'Agenzia delle Entrate
- ❖ False comunicazioni rimborsi: le Entrate segnalano campagna di phishing
- ❖ Depositario libri contabili: pronto il modello per la comunicazione di cessazione incarico



INTERPELLO

FRINGE BENEFIT OLTRE SOGLIA DA TASSARE SE ANCHE USATI PER FARE PUBBLICITÀ AZIENDALE

Anche se usati per promuovere il brand aziendale, i *fringe benefit* il cui valore superi il limite dei 258,23 euro concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, sono da assoggettare a tassazione. Nella risposta a interpello n. 89/2024, le **Entrate** ritornano sul tema dei “vantaggi” aggiuntivi erogati sotto forma di beni o servizi, fornendo chiarimenti a una società di un gruppo straniero con punti vendita presenti in diversi Paesi. La domanda su cui l’Amministrazione finanziaria formula il suo parere riguarda l’elargizione mensile di una serie di benefit ai dipendenti (un sacchetto di caffè selezionato e una bevanda gratuita al giorno da consumare durante la pausa lavoro). “Omaggi”, ad avviso dell’istante, “irrilevanti” ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, perché utili a veicolare e a promuovere il brand all’esterno attraverso il personale. È all’articolo 51, commi 1 e 3, del Tuir che bisogna rifarsi. La disposizione al comma 1 “sancisce l’onnicomprendività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro”. Il comma 3, invece, prevede che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 euro”; se tale valore supera il citato limite, lo stesso concorre “interamente” a formare il reddito. In questo caso, secondo l’Amministrazione finanziaria, “i dipendenti potrebbero utilizzare gli omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici”. Per quanto “utili” alla strategia aziendale, gli stessi benefit “soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano un arricchimento dello stesso e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro”. Nel caso in esame, dunque, “qualora il valore dei beni assegnati dall’istante ai propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente

concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir".

- ❖ Non cumulabili tra loro i crediti d'imposta ZES e Mezzogiorno
- ❖ Tassazione dei rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione a due diversi Enti previdenziali
- ❖ Precluso il rimborso credito IVA al soggetto extra Ue anche se con stabile organizzazione in Italia
- ❖ Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza



CONSULENZA GIURIDICA

RISTORNI A SOCI DI COOPERATIVE: RILEVANZA AI FINI IRAP

L'**Agenzia delle Entrate**, con la consulenza giuridica n. 1 del 4 aprile 2024, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti avanzata da un'associazione di cooperative in relazione ai ristorni ai soci di cooperative, stabilisce che questi ultimi essendo considerati alla stregua di distribuzioni di utili e, mantenendo la loro originaria "natura", concorrono alla formazione della base imponibile Irap. L'Agenzia chiarisce che il principio generale che sorregge il relativo sistema impositivo, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008 (riforma Irap), è quello della "presa diretta da bilancio" delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi. Nell'ipotesi in cui sussista un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio in capo alla società cooperativa alla ripartizione dei ristorni, la rilevanza ai fini dell'Irap diviene conseguenza del loro transito in una delle voci rilevanti ai fini di detto tributo; ciò in quanto le indicazioni contenute nel Documento Oic prescrivono che la contropartita del relativo debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura. Diversamente, quando lo statuto e/o il regolamento delle società non prevedono un'obbligazione alla ripartizione dei ristorni, la rilevazione nello stato patrimoniale alla stregua di una distribuzione dell'utile non consente di soddisfare, in linea di principio, il transito dei ristorni in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo regionale.



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al **me­se di marzo** che è pari a **119,4**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **me­se di marzo** è di **0,690391%**.

Dipartimento Scientifico

 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:

**Silvia Bradaschia
Pietro Manzari**